







COMUNE DI CAPACCIO

(Provincia di Salerno)

Area VI - Lavori Pubblici, Servizi idrici e Tecnologici, Ecologia e Ambiente, Sanità, Cimitero

Codice Fiscale 81001170653 - tel +39 0828 812208 - fax +39 0828 812239 www.comune.capaccio.sa.it - e-mail: a.russo@comune.capaccio.sa.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO INTEGRATO NEL COMUNE DI CAPACCIO

CIG (SIMOG) 5542005F30

CUP: H49G13000520004

Gennaio 2014

| Assessore ecologia e ambiente: Eustachio Voza | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Sindaco: Italo Voza | | | | | |
| | | | | | |
| Responsabile dell'Area VI: Dott. Ing. Carmine GRECO | | | | | |
| Responsabile unico del Procedimento: Dott. Ing. Carmine GRECO | | | | | |
| Direttore dell'esecuzione del contratto: Geom. Antonio RUSSO | | | | | |
| Coordinatore Tecnico Operativo (Aggiudicatario): | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |









Sommario

| ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO | 4 |
|---|----|
| ART. 2 - CARATTERE DEI SERVIZI | 4 |
| ART. 3 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE | 4 |
| ART. 4 – VARIAZIONE DEI SERVIZI | 5 |
| ART. 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | 5 |
| ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO | 5 |
| ART. 7 - INFRAZIONI E PENALITÀ | 6 |
| ART. 8 - DECADENZA DEL CONTRATTO E RISCATTO | 7 |
| ART. 9 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE | 9 |
| ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE | 9 |
| ART. 11 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO | 12 |
| ART. 12- SPESE CONTRATTUALI | 12 |
| ART. 13 - CESSIONE E SUBAPPALTO | 13 |
| ART. 14 - CONTROLLO E ORDINI DI SERVIZIO | 13 |
| ART. 15 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' | 14 |
| ART. 16 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI | 15 |
| ART. 17 - CONTROVERSIE | 15 |
| ART. 18 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI | 15 |
| ART. 19 - REVISIONE DEL CANONE | 15 |
| ART. 20 - TRASPORTO DEI RIFIUTI | 16 |
| ART. 21 - DEPOSITO, UFFICI E LOCALI SPOGLIATOIO | 16 |
| ART. 22 -PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA | 17 |
| ART. 23 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE | 19 |
| ART. 24 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA | 19 |
| ART. 25 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA | 20 |
| ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE | 20 |
| ART. 27 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO | 20 |
| ART. 28 - CAUZIONI | 21 |
| ART. 29 - ISPEZIONI E ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE | 22 |









| ART. 30 - VALUTAZIONE DEI RISCHI | 22 |
|----------------------------------|----|
| ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI | 25 |









ART. 1 – OGGETTO DELLA GARA, DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto dell'appalto il servizio di spazzamento meccanizzato integrato da attuarsi nel territorio comunale del Comune di Capaccio (Sa) le cui modalità di espletamento sono specificate ed illustrate nel presente Capitolato e nella relazione di progetto.

Il Comune di Capaccio (Sa) affida alla Società appaltatrice, nelle forme di cui al Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii. la gestione del servizio di spazzamento meccanizzato integrato e successivo trasporto dei rifiuti raccolti agli impianti di trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia e delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante, fino alla stipula contrattuale, di procedere all'annullamento della procedura di gara senza che le Ditte concorrenti possano accampare qualsiasi pretesa al riguardo, allorquando sopraggiungano superiori disposizioni di carattere normativo, nonché per motivi di pubblico interesse.

L'importo su base annua del presente appalto è di € 415.942,27 (quattrocentoquindicimila novecentoquarantadue/27), compreso € 8.318,84 (ottomilatrecentodiciotto/84) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA, come previsto nella deliberazione di G.C. n. 505 del 30/12/2013.

Tenuto conto che la durata del contratto è fissata in anni 7 (Anni sette – Mesi 84) a partire dalla data di consegna del servizio l'importo complessivo a base di gara su base settennale è pari ad € 2.911.595,89 (duemilioni novecentoundicimila cinquecentonovantacinque/89) di cui € 58.231,88 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo contrattuale scaturirà dall'offerta economica prodotta in fase di gara.

Indipendentemente dalla durata del presente affidamento, all'atto della costituzione ed entrata in esercizio delle ATO o STO di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, e L.R. n. 5 del 24/01/2014, lo stesso si intenderà di fatto risolto se non compatibile.

La risoluzione anticipata unilaterale del servizio all'atto del sub-ingresso del Gestore Unico non comporterà alcuna corresponsione di oneri per "danno emergente" o "lucro cessante".

Qualora il passaggio al Gestore Unico, dovesse essere totale o limitato solo a parte dei servizi indicati, al Concessionario verranno stralciati gli oneri a questi corrispondenti, mentre la manodopera, i mezzi e le attrezzature (con le quote di ammortamento restanti), passeranno unicamente al Gestore Unico, fermo restante la liquidazione immediata dei servizi eseguiti.

Non è ammesso alcun tipo di rinnovo del contratto.

ART. 2 - CARATTERE DEI SERVIZI

I servizi, oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore".

La Ditta Appaltatrice è tenuta all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché del Regolamento Comunale che disciplina lo svolgimento del servizio.

L'indizione e la gestione dell'appalto di cui al presente Capitolato, è di competenza dell'Amministrazione Comunale. Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio di cui al presente appalto spetta all'Amministrazione Comunale medesima nei modi e termini ritenuti opportuno anche con ricorso a struttura di controllo esterna all'uopo incaricata.

L'interlocutore del Comune con la ditta affidataria del servizio, dalla data di stipulazione contratto a fine servizio, è il Direttore dell'esecuzione del contratto: Geom. Antonio RUSSO.

ART. 3 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto in oggetto è affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. con il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006.

Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 ed art. 121 del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..









Si procederà all'aggiudicazione in presenza di una sola o due offerte valide ex art. 55, comma 4, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii..

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che, a seguito d'esame della Commissione aggiudicatrice nominata dall'organo tecnico preposto della Stazione Appaltante, avrà presentato l'offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, tecnico e funzionale rispetto agli altri elementi di valutazione fissati dal bando e dal disciplinare di gara.

Le modalità la partecipazione alla gara, i termini delle offerte, la documentazione e le certificazioni di capacità tecnico – economica e finanziaria da presentare a cura della Ditta Concorrente sono specificate dal disciplinare di gara.

Qualora allo scadere del contratto non siano state espletate le formalità relative alla nuova gara e conseguente affidamento del servizio, la Ditta Appaltatrice dovrà garantirne l'espletamento dei servizi fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante. Durante tale periodo di servizio, rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel presente Capitolato.

ART. 4 – VARIAZIONE DEI SERVIZI

Nella formulazione dell'offerta le Ditte Concorrenti, dovranno tenere conto che il Comune di Capaccio (Sa) durante la vigenza del contratto, per esigenze sopravvenute e qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, potrà stabilire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 311 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., modifiche quantitative o qualitative delle modalità di espletamento dei servizi comportanti una variazione del valore economico dell'appalto, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza del 20% dell'originario importo contrattuale. La valorizzazione dei servizi eventualmente oggetto di variazione verrà stimata in base ai costi a base di riferimento del piano di spazzamento adeguatamente aggiornati alla data in cui la modifica verrà richiesta.

ART. 5. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati: il presente Capitolato speciale, compresi gli allegati;

- a) tutti i documenti ed elaborati progettuali del piano di spazzamento meccanizzato;
- b) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal direttore dell'esecuzione del contratto ovvero il documento di valutazione dei rischi di cui agli Artt. 17 e 28 del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;
- c) le polizze di garanzia.

Fanno altresì parte del contratto, in quanto vincolanti e parte integrante e sostanziale del contratto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati tecnici presentati dall'appaltatore in sede di offerta tecnica. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;









- b) il D.P.R. n. 207 del 2010;
- c) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

La Ditta Aggiudicataria dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto entro i termini dettati dal Comune di Capaccio (Sa) e dovrà consegnare quanto sopra detto a suo carico.

ART. 7 - INFRAZIONI E PENALITÀ

Per la mancata o ritardata esecuzione di servizi previsti da obblighi contrattuali, di ordini di servizio, di disposizioni legislative o regolamentari, di ordinanze sindacali, saranno applicate a carico della Ditta Appaltatrice le seguenti penalità:

| RIF. | INADEMPIENZA | IMPORTO IN EURO |
|------|--|--|
| P1 | Per mancato servizio per un'intera giornata | € 1.500,00 per ogni giorno di inadempienza |
| P2 | Per mancato servizio parziale (ad esempio servizio non svolto presso alcune strade) | € 200,00 per ogni strada e per ogni giorno di inadempienza |
| P3 | Mancato rispetto della disponibilità degli automezzi e delle attrezzature, nei tempi e modi definiti dal capitolato. | Fino a un massimo di € 500,00 per inadempienza o € 50,00 per giorno di ritardo per attrezzatura o automezzo |
| P4 | Mancato rispetto della programmazione di esecuzione dei servizi (modalità organizzative e tempi di esecuzione) | € 100,00 per singola contestazione; |
| P5 | Per ogni altra inadempienza (violazione degli obblighi riportati all'art. 12 "Oneri ed obblighi a carico della Ditta Appaltatrice") o modalità esecutiva diversa da quella stabilita | € 250,00 per giorno di ritardo e/o per ciascuna inadempienza. L'amministrazione si riserva di raddoppiare la sanzione dopo il secondo rilievo ufficiale; |
| P6 | Omessa effettuazione dei servizi straordinari richiesti | € 500,00 per giorno di ritardo nell'esecuzione |
| P7 | Inadeguato stato di conservazione degli automezzi | € 400,00 per singola contestazione |
| P8 | Mancata consegna di documentazione amministrativa – contabile (esempio report richiesti, formulari, MUD) | € 300,00 per giorno di ritardo dalla data di consegna prevista |
| P9 | Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti | € 100,00 per singola inadempienza |
| P10 | Impedimento dell'azione di controllo da parte dei preposti della Stazione Appaltante | € 1.500,00 per singola contestazione |

Le infrazioni anzidette dovranno essere accertate dal Comando di Polizia Municipale e/o dagli Uffici Comunali competenti che ne daranno comunicazione scritta alla Ditta Appaltatrice a mezzo fax o racc. A/R. La Ditta, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà produrre le eventuali memorie giustificative o controdeduzioni in ordine all'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, l'Amministrazione Comunale tramite l'organo tecnico preposto al servizio esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità come sopra determinata. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere opportunamente documentate.

L'applicazione della penalità relativamente ai casi di mancato servizio di raccolta a singole utenze sarà comunque conseguente ad un richiamo, trasmesso anche a mezzo e-mail o fax, relativo all'inadempienza contestata.

Alla Ditta sarà assegnato un termine per rimediare all'inadempienza di norma pari a max. 36 ore.

Le eventuali mancate raccolte dei rifiuti (denominate "disservizi") dovranno quindi essere recuperate dalla Ditta prestante il servizio entro le 36 ore successive dall'avvenuta ricezione della comunicazione da









parte degli Uffici del Comune.

Entro le 48 ore successive alla comunicazione di disservizio, la Ditta dovrà dare trasmissione formale dell'avvenuto adempimento all'Amministrazione Comunale; in caso contrario si procederà con l'applicazione della penale di 20,00 (venti) Euro per ogni mancata trasmissione di riscontro che potrà avvenire anche per via informatica (e-mail) o a mezzo fax. L'applicazione della penalità non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione nei confronti della Ditta Appaltatrice per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Ditta rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze

Ferma restando l'applicazione delle penalità soprascritte, qualora la Ditta Appaltatrice non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dall'Amministrazione Comunale questa, a spese della Ditta stessa e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle ammende e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, di norma, trattenute dal Comune sulla rata del canone in scadenza. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi delle somme dovutegli sull'importo cauzionale. Pena la decadenza dell'appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.

ART. 8 - DECADENZA DEL CONTRATTO E RISCATTO

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento reiterato alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione dei servizi o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione del contratto o dal R.U.P.;
- h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008 oppure dagli organi di controllo e vigilanza comunali;
- i) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione del presente Capitolato speciale;
- j) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- k) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii.; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione del contratto, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di









assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

- l) per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
- m) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- n) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Sindaco o dell'ufficio comunale preposto, del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., dell'ARPAC o di altro organismo competente in materia ambientale;
- o) quando la Ditta Appaltatrice si rende colpevole di frode;
- p) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
- q) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, etc.);
- r) per gravi irregolarità o deficienze riscontrate nello svolgimento dei servizi che abbiano arrecato o possano arrecare danni dall'amministrazione comunale, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati all'amministrazione comunale nella lettera di contestazione;
- s) per violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi azione pretesa;
- t) per impedimento in qualsiasi modo del potere di controllo da parte dell'amministrazione comunale;
- u) per mancata ripresa del servizio, in caso di interruzione entro i termini previsti dall'amministrazione comunale per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, salvo nei casi di forza maggiore, come tale non imputabile alla ditta appaltatrice;
- v) per grave violazione degli obblighi facenti capo alla ditta appaltatrice, che a giudizio insindacabile della stazione appaltante per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, siano tali da incidere sull'affidabilità della ditta appaltatrice nella prosecuzione del servizio;
- w) per raggiungimento del limite massimo complessivo delle penali pari al 20% dell'importo di affidamento.

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà mediante altra Ditta alla continuazione degli stessi con addebito alla Ditta Appaltatrice delle spese e delle eventuali penalità.

Nel caso di rescissione del contratto per colpa della Ditta Appaltatrice, questa, oltre ad essere tenuta al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che sarà escussa. Contro la decisione di rescissione adottata dall'Amministrazione Comunale è data facoltà alla Ditta Appaltatrice di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Ditta dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del contratto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
- b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) decadenza dei requisiti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestione Rifiuti;
- d) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi dalla legge e dal capitolato di appalto, o contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione comunale;
- e) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da causa di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte della ditta appaltatrice;
- f) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico della ditta appaltatrice per un reato contro la pubblica amministrazione.









In caso di risoluzione non spetterà alla ditta appaltatrice alcun indennizzo o risarcimento danno a nessun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese. La risoluzione comporterà, in ogni caso, l'incameramento, di diritto, della cauzione definitiva fermo restante il diritto del comune al risarcimento dei maggiori e ulteriori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, o anche mediante posta elettronica certificata.

ART. 9 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

La Ditta Appaltatrice sarà responsabile verso il Comune di Capaccio (Sa) del buon andamento di tutti i servizi da essa assunti con il presente contratto. In particolare, la Ditta Appaltatrice è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature utilizzate durante l'espletamento del servizio nei confronti del Comune o di terzi, sollevando così l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilità civile o penale. Per tutto quanto non coperto da società assicuratrici, la Ditta stessa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Alla Ditta Aggiudicataria è fatto obbligo di depositare prima della stipula del contratto, copia di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e prestatori di lavoro (R.C.O.), a copertura delle attività per le quali la Ditta Appaltatrice è regolarmente autorizzata dalle leggi vigenti, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, riguardanti i servizi descritti nel presente Capitolato. I massimali dovranno essere almeno di:

- a) R.C.T. € 500.000,00 = per sinistro
- b) R.C.O. € 500.000,00 = per sinistro

E' fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti rilevati nell'espletamento del servizio, che ne possano impedire il regolare svolgimento.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

La gestione dei servizi oggetto del presente capitolato verrà effettuata dalla Ditta Appaltatrice a proprio conto e a proprio rischio e pericolo, a mezzo di personale, automezzi ed organizzazione propria. In ogni caso, essa si intenderà espressamente obbligata a tenere comunque sollevata e indenne la Stazione Appaltante e i suoi obbligati da ogni e qualsiasi azione sia in via giudiziale e stragiudiziale da chiunque instaurata.

La Ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assumere nel proprio organico e per l'intera durata del contratto tutto il personale già impiegato nei servizi oggetto dell'appalto con gli stessi profili e livelli contrattuali, in ottemperanza ai contratti nazionali collettivi di lavoro applicati ai dipendenti del settore igiene urbana (FISE e FEDERAMBIENTE) e nel rispetto del piano economico finanziario approvato con deliberazione di G.C. n. 505 del 30/12/2013;
- b) Completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, nonché adozione di modalità esecutive idonee, disponendo di mezzi e di organico sufficienti, atte a garantire il puntuale e corretto svolgimento di tutti i servizi, secondo quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'appalto;
- c) Tutto il personale dipendente della Ditta adibito al servizio sul territorio comunale dovrà tenere un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito con l'uniforme che sarà fornita dalla Ditta Appaltatrice; il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione previa formale segnalazione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni, nonché di contegno









abitudinariamente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico in genere;

- d) Tutti gli automezzi e relativi allestimenti necessari all'espletamento del servizio base, dovranno essere in perfetto stato d'uso; per la durata dell'appalto tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi saranno tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura, per avaria o per guasto, fossero deteriorati o malfunzionanti, o non utilizzabili, in modo tale da garantire sempre e comunque la regolare esecuzione del servizio; gli automezzi e le attrezzature utilizzati per l'espletamento del servizio base, di cui al presente Capitolato, dovranno essere utilizzati esclusivamente per il cantiere di Capaccio (Sa). L'inosservanza di tale punto è considerato grave inadempienza e può essere motivo di rescissione del contratto. La ditta aggiudicataria dovrà disporre di tali automezzi alla data di avvio dell'esercizio:
- e) La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre indicare il nominativo di un responsabile, con recapito telefonico, cui il Comune potrà far riferimento per qualsiasi motivo e per gli interventi di pronta reperibilità, tutti i giorni 24 h/24h;
- f) Sulle attrezzature, e mezzi fissi e mobili dovranno essere apposte scritte e disegni, concordati con l'Amministrazione Comunale, mediante i quali sia possibile identificarli come destinati al servizio di igiene urbana nel Comune di Capaccio;
- g) Comunicazione tempestiva e precisa sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio;
- h) Comunicazione mensile (entro il 10° giorno del mese successivo), su supporto cartaceo ed informatico e con i programmi stabiliti dalla stazione appaltante tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, al Comune, al Direttore dell'esecuzione del contratto, dei dati relativi ai quantitativi dei rifiuti raccolti nel territorio in questione. A supporto di questi dati, opportunamente presentati in modo da renderne chiara l'interpretazione, verrà prodotta copia delle ricevute dei F.I.R., che attesti quantità e destinazione del rifiuto. In caso di inadempienza la Ditta sarà soggetta alle sanzioni previste all'art. 7 "Infrazioni e penalità". La Ditta Appaltatrice dovrà fornire entro la fine del mese di gennaio di ogni anno tutti i dati riferiti all'annualità precedente ai fine di consentire alla Stazione Appaltante di adempiere alla predisposizione del MUD. Qualora le informazioni per la predisposizione del MUD dovessero subire modificazioni, la Ditta Appaltatrice deve consegnare alla Stazione Appaltante le informazioni aggiuntive che si siano rese necessarie entro 30 giorni dalla scadenza prevista per la consegna del MUD;
- i) La Ditta Appaltatrice è obbligata ad esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta del Comune, dal Direttore dell'esecuzione del contratto, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento del personale in servizio;
- j) La Ditta Appaltatrice è tenuta a fornire all'Amministrazione Comunale, al Direttore dell'esecuzione del contratto, l'elenco del personale in servizio nel Comune (generalità, numero di matricola, livello, anzianità e numero di giorni od ore settimanali in cui il personale stesso viene impiegato nel Comune) ed a comunicarne le eventuali variazioni entro venti giorni dalle stesse;
- k) In casi eccezionali, eventuali raccolte o prestazioni oltre le frequenze stabilite nel progetto approvato dovranno essere eseguite entro 1 (uno) giorno dalla richiesta del Comune tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto. Dette operazioni saranno compensate a parte con riferimento ai prezzi offerti secondo criteri di analogia;
- I) Nel caso di rinvenimento o di segnalazione della presenza di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico o ad uso pubblico, la Ditta Appaltatrice dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, provvedendo successivamente alla rimozione dei rifiuti.
- m) Allo scadere del contratto l'Impresa Cessante comunicherà in tempo utile all'Impresa Aggiudicataria il numero ed il nominativo dei propri dipendenti impiegati da oltre sei mesi nei servizi oggetto dell'appalto, nonché le mansioni svolte dagli stessi e, su richiesta dell'Impresa Aggiudicataria, metterà a disposizione della stessa tutta la documentazione che la medesima ritenesse utile al fine di effettuare le opportune verifiche;
- n) La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre indicare il nominativo di un responsabile amministrativo, con recapito telefonico, cui il Comune per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto potrà far riferimento per qualsiasi motivo, tutti i giorni, dalle ore 7.30 alle ore 22.30, che intratterrà i rapporti con l'Ente ed un responsabile tecnico ovvero il Coordinatore Tecnico Operativo con il compito di controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e gli incarichi stabiliti a verificare il rispetto dei piani di lavoro dei singoli servizi e che dovrà essere sempre reperibile, tutti i giorni 24h/24h anche nei festivi. Il Coordinatore Tecnico









Operativo, altresì, ha il compito di referente locale, per l'esecuzione del Piano di Spazzamento anche in considerazione delle eventuali migliorie offerte in sede di gara, tra la Ditta Appaltatrice e la Stazione Appaltante. Si occuperà, inoltre, della predisposizione e trattamento analitico dei dati mensili ed annuali trasmessi dalla ditta aggiudicataria secondo le indicazioni della stazione appaltante e delle azioni puntuali da intraprendere nonché del rispetto degli adempimenti di cui al presente Capitolato. Le due figure di cui sopra, responsabile amministrativo e responsabile tecnico ovvero il Coordinatore Tecnico Operativo, possono essere anche accorpate;

o) Salvo per cause di forza maggiore, a partire dall'ottavo mese precedente alla scadenza del contratto non saranno ammesse variazioni nell'organico della Ditta Appaltatrice in servizio presso il Comune interessato dal presente Capitolato. A tal fine, entro il medesimo termine la stessa Ditta dovrà fornire all'Amministrazione Comunale l'elenco del personale di cui sopra, con specificato quanto previsto alla precedente lettera.

Tutti gli automezzi circolanti sul territorio comunale devono essere dotati di un sistema per conoscere in tempo reale la posizione del veicolo. Tale sistema deve integrare a bordo un ricevitore GPS che consente, in ogni istante, di conoscere la posizione geografica del mezzo, la sua velocità e la sua direzione di marcia. I dati provenienti dal GPS devono essere elaborati con altri parametri rilevati a bordo e/o provenienti da terra, e processati dal microcontrollore interno: la tecnica utilizzata deve consentire la precisione di posizionamento di almeno 3 metri dal trasmettitore/ricevitore. In particolare gli altri parametri rilevati a bordo consistono almeno in : peso, data e l'ora dei rifiuti rimossi. Il sistema deve: 1) registrare a bordo il percorso effettuato dal mezzo e inviarlo a terra su richiesta da parte della centrale operativa e in ogni caso automaticamente a intervalli prefissati di tempo non inferiore a 20 minuti; 2) riconoscere automaticamente, e senza alcun intervento da terra, la correttezza del percorso che il veicolo sta seguendo secondo l'ordine impartito a priori e/o se il mezzo ha raggiunto la propria meta. I dati di bordo forniti dal dispositivo devono essere integrabili con altri sistemi di cartografia, di gestione operativa, amministrativa o contabile della stazione appaltante. Deve essere assicurato il collegamento remoto da parte della stazione appaltante, al sistema per il controllo della flotta; il collegamento remoto deve rendere disponibile in tempo reale tutti i dati relativi agli automezzi e ai dati di bordo. Tale sistema deve essere implementato ed attivato entro 15 giorni dalla data di inizio gestione a pena di una sanzione giornaliera di €/g 250,00 per ogni giorno di ritardo. Se tale ritardo si protrae per oltre 15 giorni il Comune, tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, potrà dichiarare la risoluzione contrattuale con escussione della polizza definitiva.

La ditta appaltatrice è obbligata al rispetto integrale di quanto previsto dal "Regolamento Servizio Integrato Gestione Rifiuti" approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 102 del 25 ottobre 2005 nonché delle leggi vigenti in materia, nazionali e regionali, in vigore o che saranno emanate nel periodo di vigenza del contratto d'appalto.

Riserva del comune di Capaccio di modificare il "Regolamento Servizio Integrato Gestione Rifiuti" al fine di adeguarlo a norme di legge sopravvenute.

Previo accordo sul canone mensile, la stazione appaltante mette a disposizione il cantiere all'uopo predisposto di proprietà comunale ubicato nell'ex macello comunale in località Capaccio Scalo, viale della Repubblica. La ditta appaltatrice, nel caso in cui il cantiere di cui sopra non fosse ritenuto idoneo ovvero non fosse disponibile per qualsiasi motivo, deve installare un cantiere provvisorio in una zona qualsiasi del territorio comunale a sua cura e spesa. Al riguardo si informa che è disponibile per l'installazione dell'eventuale cantiere provvisorio l'area dell'ex depuratore in località Fornilli in Capaccio Scalo di proprietà comunale per il quale è disponibile il progetto di sistemazione redatto dalla stazione appaltante.

La ditta Appaltatrice non deve trovarsi in alcuna delle cause di divieto, di sospensione, e di decadenza previste dall'articolo 10 della legge 575/1965 e s.m.i. come elencate nell'allegato 1 del D.Lgs. n. 490/94 e deve impegnarsi, a presentare entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta la documentazione necessaria per ottenere da parte della Prefettura competente la documentazione per il rilascio del certificato antimafia.









La Ditta Appaltatrice si impegna a denunciare alla magistratura o agli organi di polizia e in ogni caso alla Stazione Appaltante, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione dei servizi.

ART. 11 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti ed al personale impiegato nei servizi le disposizioni del presente capitolato e di tutte le norme vigenti in materia.

La ditta appaltatrice si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei propri lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.

Le retribuzioni dovranno essere riferite al C.C.N.L. della categoria per gli istituti in esso contenuti.

La ditta appaltatrice alla scadenza del contratto d'appalto, laddove ne ricorrano le condizioni, ha l'obbligo di provvedere alla corresponsione del trattamento economico di fine rapporto spettante al personale dipendente per il periodo contrattuale, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione appaltante.

La ditta appaltatrice deve inoltre assicurare il rispetto della vigente normativa sulla sicurezza nel lavoro (d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni).

La Ditta Appaltatrice è tenuta all'esatta osservanza dei contratti collettivi di lavoro e di eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove verrà svolto il servizio, e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dall'Amministrazione Comunale o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto, segnalerà l'inadempienza alla Ditta Appaltatrice e, se del caso, all'Ispettorato stesso. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra la Ditta non può opporre eccezione all'Ente Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad osservare le disposizioni emanate dalla ASL e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro sono le ASL, i Vigili del Fuoco e l'Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI

Successivamente all'aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto nella forma di atto pubblico amministrativo alla presenza del Segretario Generale.

Sono ad esclusivo e completo carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti, comprese quelle di bollo e di registro nonché tutte le spese comunque inerenti o conseguenti il contratto, anche se non espressamente richiamate nel presente capitolato.

La ditta appaltatrice è espressamente obbligata a rimborsare alla stazione appaltante tutte le spese inerenti la pubblicità del bando di gara ed esito di gara e conseguenti al presente appalto. Il rimborso deve avvenire prima della stipula del contratto mediane versamento sul c/c dell'ente. Tali spese saranno debitamente documentate e rendicontate dalla stazione appaltante nei tempi dovuti.

La ditta appaltatrice, inoltre, è obbligata a rimborsare alla stazione appaltante tutte le spese che la stessa dovesse sostenere per inadempimenti contrattuali della stessa ditta appaltatrice, oltre al pagamento degli interessi legali vigenti.

In particolare, ai sensi dell'articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii., sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:









- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 13 - CESSIONE E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., è fatto divieto di:

- subappaltare a terzi tutta o parte dell'attività oggetto dell'appalto;
- cedere a terzi, in tutto o in parte (anche mediante cessione di ramo d'azienda) il contratto di appalto del servizio e/o i diritti dallo stesso derivanti.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
- di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
- una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio.
 - Le Ditte partecipanti devono indicare in sede di offerta l'eventuale volontà di servirsi del subappalto, specificando i servizi che intendono subappaltare, o specificare per quali servizi intendono stipulare convenzioni con cooperative sociali nel rispetto dei principi della legge n. 381/1991.

Le quote del servizio di cui alla tabella dell'Articolo 19 da concedere in subappalto non potranno in ogni caso superare, nel loro complesso, il 10 per cento del costo totale annuo dei servizi di cui all'offerta.

Le Ditte subappaltatrici dovranno essere iscritte all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria relativa al servizio avuto in subappalto, fatte comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla normativa antimafia.

L'eventuale affidamento di servizi in subappalto o cottimo, dovrà essere affidato a ditte in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e che dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, non esonera in alcun modo la ditta affidataria dagli obblighi assunti con il presente Capitolato speciale d'appalto, poiché la stessa resta comunque unica e sola responsabile, verso l'Amministrazione Comunale, del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.

ART. 14 - CONTROLLO E ORDINI DI SERVIZIO

Ai sensi dell'articolo 119 del codice dei contratti, la stazione appaltante verifica il regolare andamento









dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'articolo 300 del regolamento di cui al DPR 207/2010 e ss.mm.ii. che può avvalersi di organo esterno eventualmente nominato. Tempestivamente, e comunque non oltre le ventiquattrore successive, la Ditta Appaltatrice è tenuta a segnalare all'Ufficio competente del Comune di Capaccio (Sa) le inadempienze od irregolarità che si fossero verificate o si prevedessero nel servizio all'interno del Comune stesso.

Il direttore dell'esecuzione del contratto comunicherà direttamente alla Ditta Appaltatrice le disposizioni e gli ordini di servizio. Il Comune di Capaccio (Sa) si riserva inoltre la facoltà di apportare variazioni, temporanee o definitive, nei limiti previsti nei precedenti articoli, alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto della presente gara.

ART. 15 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA'

I pagamenti dei canoni verranno effettuati con periodicità mensile alla Ditta Aggiudicataria a mezzo di bonifico bancario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile, posticipata intestata al Comune di Capaccio (Sa) in ossequio al Decreto legislativo n. 192/2012, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2012, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2001/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transizioni commerciali.

I pagamenti del corrispettivo, al netto del ribasso offerto in sede di gara, verranno effettuati in rate mensili uguali posticipate, previa produzione di fattura, la cui emissione sarà regolata dalle norme vigenti in materia di IVA, dietro rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto al netto di eventuali trattenute per penalità irrogate ai sensi del presente capitolato.

Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere rilasciato entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della fattura al protocollo dell'Ente e la successiva liquidazione della stessa dovrà essere effettuata entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Al fine di assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione del decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, di modifica della legge 13 agosto 2010, n. 136 la Ditta appaltatrice sarà tenuta a comunicare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi). Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento in appalto:

- a) per pagamenti a favore dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 2;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 2, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione del contratto.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.









Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente Capitolato speciale.

I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 16 CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

ART. 17 - CONTROVERSIE

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Salerno ed è esclusa la competenza arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 18 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Salvo diversa disposizione, i servizi dovranno essere eseguiti entro tutto il territorio Comunale.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Ditta Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, del regolamento sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del territorio del Comune in parola, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi pubblici, in quanto applicabili.

In particolare, la Ditta Appaltatrice, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente dichiarare per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del C.C., l'accettazione delle clausole, tutte, contenute nelle suddette disposizioni di legge, nei regolamenti, nel presente Capitolato, nel bando di gara e nelle norme integrative allo stesso.

L'invio dell'offerta da parte delle Ditte implica la loro presa visione ed accettazione della morfologia del territorio, del sistema viario del Comune in oggetto e della suddivisione in zone effettuata, così come descritto nel progetto di spazzamento meccanizzato.

ART. 19 - REVISIONE DEL CANONE

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica è prevista la revisione periodica del canone, conformemente a quanto disposto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..

Ai fini del calcolo del relativo importo la revisione sarà calcolata a partire dal 3° semestre dalla data di stipula del contratto con esclusione delle variazione dei prezzi intervenute nel corso del 1° anno. A tale stregua alla data del 3° semestre saranno calcolate le variazioni intervenute nel 1° semestre del 2° anno, al netto delle variazioni del 1° anno. Con la medesima modalità si effettua al calcolo per i semestri









successivi.

La percentuale di variazione da applicarsi al canone di aggiudicazione risulterà come media ponderata delle percentuali di variazione subite dai seguenti titoli, la cui incidenza è la seguente:

Personale: 68% dell'ammontare del canone;
Combustibili: 10% dell'ammontare del canone;
Spese generali: 10% dell'ammontare del canone;

In particolare il costo della mano d'opera/personale sarà accertato in base al CCNL ed oneri addizionali ufficialmente riconosciuti. A tale scopo, la ditta appaltatrice dovrà presentare una tabella FISE con il dettaglio del costo orario per ogni classe di retribuzione dei dipendenti, unitamente a copia del contratto del lavoro, da raffrontare, per la prima revisione, alle tabelle FISE in vigore alla data della stipula del contratto di appalto.

Le spese generali saranno riviste in base all'indice ISTAT sulle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, in base ad apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti, si applica la revisione solo nel caso di variazioni pari a superiori all'1,75% per semestre.

La variazione ascrivibile al carburante sarà valutata in funzione del prezzo fissato dal C.I.P. e pubblicato sulla G.U.I., come da certificazione rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., si applica la revisione solo nel caso di variazioni pari a superiori all'1,75% per semestre.

La revisione dovrà essere apportata secondo le tempistiche di cui innanzi, fatta salva la facoltà, a cura della Ditta Appaltatrice, di presentare apposita istanza corredata dei documenti necessari al calcolo dell'aggiornamento del canone con indicazione, contestuale, dell'importo di revisione.

La documentazione relativa alla revisione dovrà essere istruita e verificata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione, e regolarmente approvata ovvero contestata per le quote parti ritenute non congrue.

L'aggiornamento del canone e il pagamento dei maggiori oneri risultanti per il periodo pregresso sarà effettuato, compatibilmente con le disponibilità della stazione appaltante previo adeguamento del bilancio in corso o previsionale, col terzo rateo mensile in scadenza successivo al termine di cui sopra. In caso di contestazione la richiesta darà luogo comunque all'aggiornamento del canone ed al pagamento dei maggiori oneri per titoli e per quantità non contestate.

ART. 20 - TRASPORTO DEI RIFIUTI

I rifiuti raccolti dovranno essere trasportati e conferiti presso gli impianti di stoccaggio e/o trattamento comunicati dal Comune, nel rispetto degli orari e delle disposizioni impartite dai gestori degli impianti stessi. Per il trasporto ed il conferimento agli impianti la Ditta Appaltatrice deve fornire ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio. Il canone offerto dalla Ditta Appaltatrice è quindi comprensivo dei costi di trasporto fino agli impianti sopraindicati nel raggio di 100 chilometri di nastro stradale (solo andata) mentre i costi di conferimento, nessuno escluso, restano a carico della stazione appaltante.

Il Comune si riserva, nel corso del servizio, di indicare alla Ditta Appaltatrice la variazione eventuale degli impianti di destinazione, il trasporto ed il conferimento sono sempre da intendersi compresi nel corrispettivo del servizio. Solo per destinazioni superiori ai 100 Km di nastro stradale (solo andata) calcolati lungo il percorso più breve dal confine del Comune di Capaccio, si procederà ad un adeguamento dei costi di trasporto in base ai maggiori chilometri percorsi.

Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei e autorizzati. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

ART. 21 - DEPOSITO, UFFICI E LOCALI SPOGLIATOIO

La ditta appaltatrice dovrà provvedere a propria cure e spese a dotarsi sul territorio comunale, di un









deposito degli automezzi, di locali tecnici, spogliatoi e servizi igienici per il personale, nonché gli uffici per il personale che effettuerà il servizio di cui al presente appalto.

ART. 22 -PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

L'Amministrazione Comunale di Capaccio considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per la Ditta Appaltatrice quella che le lavorazioni che sono oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

Determinazione del corrispettivo: Le parti si danno reciprocamente atto che la determinazione del corrispettivo e lo studio delle sue componenti (con particolare riferimento alle misure e agli apprestamenti di sicurezza da prevedere per l'esecuzione del servizio) sono stati eseguiti dalla Ditta Appaltatrice sulla scorta di un attento ed approfondito esame dei servizi da eseguire e, nei casi in cui ciò sia stato ritenuto necessario, di tutta la documentazione di cui la Ditta Appaltatrice ha avuto la materiale disponibilità nonché dell'esito della diretta e congiunta ricognizione dei luoghi ove il servizio dovrà avvenire.

Oneri della Ditta Appaltatrice: La Ditta Appaltatrice dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi. Tutto il personale utilizzato per il servizio di cui al presente Capitolato dovrà essere formato ed informato in materia di salute e sicurezza. Nell'esecuzione del servizio appaltato la Ditta Appaltatrice curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria, in corsi d'acqua o sul suolo e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia. La Ditta Appaltatrice si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

Personale della Ditta Appaltatrice: I lavori relativi al servizio affidato dovranno essere effettuati con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, consenta alla Ditta Appaltatrice di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che si è assunto all'atto della stipula del contratto specie in ordine agli obiettivi da raggiungere previsti per legge. Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso. La Ditta Appaltatrice dovrà dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, individuati nel D.V.R. di cui all'ART. 24.

La Ditta Appaltatrice imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto. E' fatto obbligo ai dipendenti di indossare un capo di vestiario o altro segno distintivo che identifichi la Ditta Appaltatrice. Nel caso in cui venga rilevata la presenza di personale della Ditta Appaltatrice incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali, lo comunicherà al Responsabile Tecnico della Ditta o suo delegato, il cui nominativo sia stato precedentemente comunicato, per i dovuti provvedimenti del caso (es. allontanamento/sospensione etc.) nel rispetto del CCNL di categoria.

Stato delle macchine: Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che la Ditta Appaltatrice intenderà usare nell'esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica dovranno risultare in regola con tali controlli.

Custodia ed identificabilità delle attrezzature: Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto saranno custoditi a cura della Ditta Appaltatrice e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.









Infortuni o incidenti: In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte della Ditta Appaltatrice di situazioni di pericolo, quest'ultima, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare l'Amministrazione Comunale per metterla eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

Sanzioni: In caso di violazioni di quanto sopraindicato, l'Amministrazione Comunale potrà adottare nei confronti della Ditta Appaltatrice le seguenti sanzioni:

- contestazione;
- richiamo scritto;

Segnaletica di cantiere: L'attività svolta dovrà rispettare le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, contenute e previste dal nuovo codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna del servizio:

- a) una dichiarazione dell'organico impiegato sul cantiere, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
- b) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- c) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- d) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008;
- e) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
- b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
- c) il piano operativo di sicurezza redatto per lo specifico cantiere.

Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire il servizio direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione del servizio ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione del contratto; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto









81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio:
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera.

Fermo restando quanto previsto, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso del contratto ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Fermo restando quanto previsto, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii..

L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso del contratto ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

ART. 23 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili al cantiere;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

ART. 24 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio, deve predisporre e consegnare al direttore dell'esecuzione del contratto, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento dei servizi rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii..









ART. 25 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione del servizio.

Il piano di sicurezza (PSC) ed il piano operativo di sicurezza (POS) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Ai sensi dell'articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010 e ss.mm.ii. sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto nonché le spese di pubblicità.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 27 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei









contratti.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti.

ART. 28 - CAUZIONI

> Cauzione provvisoria

Per poter partecipare alla gara le Ditte interessate dovranno produrre, unitamente agli altri documenti richiesti, una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo a base di gara per la durata dell'appalto (anni 7).

L'importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del decreto Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., può essere dimezzato in presenza di certificazione di qualità.

Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto della Ditta aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto. Ai concorrenti non aggiudicatari tale cauzione, verrà restituita entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione della gara.

Dichiarazione di un fideiussore, (Art. 75, comma 8, codice dei contratti), di un istituto bancario ovvero di una compagnia di assicurazione o degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'Art. 107 del D.Lgs. n. 385 dell'1/09/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante.

> Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di conclusione del servizio e della finale liquidazione del canone.

Tale garanzia è del 10 per cento dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E' fatto salvo la riduzione al 50% in applicazione dell'art. 75, comma 7, del D.Lqs. n. 163/06 e ss.mm.ii.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.









La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Al termine dell'appalto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà svincolato il deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione contrattuale, per inadempienza della ditta appaltatrice, la cauzione di cui sopra sarà incamerata dalla Stazione Appaltante. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di adire le vie legali per i maggiori danni subiti.

ART. 29 – ISPEZIONI ED ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo dell'esatto svolgimento del servizio in ottemperanza al presente Capitolato, a mezzo dei propri Uffici e/o con personale qualificato all'uopo incaricato, quale la struttura di controllo prevista all'ART. 2, che comunicheranno per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto alla Ditta Appaltatrice le disposizioni e gli ordini di servizio.

La vigilanza sui servizi competerà alla stazione appaltante per tutto il periodo di affidamento del servizio, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti per legge o regolamento in materia di spazzamento integrato.

La stazione appaltante tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento e a sua discrezione e giudizio l'ispezione sugli automezzi, attrezzature, ecc. e su quant'altro faccia parte dell'organizzazione dei servizi al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente Capitolato nonché di tutte le norme conseguenti vigenti o emanate in materia.

Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni maggiore azione diretta o provvedimento che possa competere alla stazione appaltante, saranno poste a totale carico della Ditta appaltatrice tutte le spese sostenute dalla stazione appaltante per ispezioni, controlli e perizie necessarie e saranno decurtate dai canoni mensili.

L'azione di controllo e vigilanza da parte della stazione appaltante non implicherà per la stazione appaltante stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento e alla gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico della Ditta appaltante.

Tempestivamente, e comunque non oltre le ventiquattro ore successive, la Ditta Appaltatrice è tenuta a segnalare all'Ufficio competente del Comune di Capaccio (Sa) le inadempienze od irregolarità che si fossero verificate o si prevedessero nel servizio all'interno del Comune stesso.

Il Comune di Capaccio (Sa) si riserva inoltre la facoltà di apportare variazioni, temporanee o definitive, nei limiti previsti nei precedenti articoli, alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto della presente gara.

La Stazione Appaltante provvederà nel corso del servizio a fornire le attrezzature e i materiali di consumo necessari per l'intera durata dell'appalto la cui distribuzione sul territorio è a carico della Ditta appaltatrice.

ART. 30 - VALUTAZIONE DEI RISCHI

Con la presentazione dell'offerta la ditta aggiudicataria ha assunto l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la









incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone sollevata l'Amministrazione indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

La Ditta Appaltatrice rimane obbligata ad osservare e a fare osservare a tutto il personale, tutte le norme in materia antinfortunistica, con particolare richiamo alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, etc. Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione l'impresa aggiudicataria dovrà pertanto presentare il proprio Documento di valutazione dei rischi (DVR) esteso ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Qualora il Documento venga ritenuto lacunoso da parte della stazione appaltante tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto deve essere aggiornato. In caso di mancato adempimento dell'obbligo innanzi indicato l'Amministrazione potrà chiedere di risolvere il rapporto contrattuale. In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni l'Amministrazione Appaltante avverte che nell'esecuzione del servizio potrà rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale indicativamente per le seguenti tipologie di attività (elenco non esaustivo):

- -movimentazioni e stoccaggi;
- -manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti, detergenti corrosivi ed emulsioni;
- -manipolazione di oggetti con spigoli vivi;
- -lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.

Dovranno essere anche indicati i nominativi del personale, adeguatamente formato, che costituisce le squadre di emergenza. Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell'Aggiudicatario per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.

Normative e circolari di riferimento afferenti ai D.V.R.

L'Aggiudicatario dovrà seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai D.V.R. ed in particolare:

a) Igiene del lavoro

- R.D. 27.lug.34 n. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie
- D.P.R. 19.mar.56 n. 303 norme generali per l'igiene sul lavoro
- D.M. 28.lug.58 presidi chirurgici e farmaceutici aziendali
- D.M. 12.mar.59 presidi medico-chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo
- Legge 19.lug.61 n. 706 Impiego della biacca nella pittura
- Legge 5.mar.63 n. 245 limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative
- Legge 5.mar..63 n. 292 Vaccinazione antitetanica obbligatoria.
- D.P.R. 7.sett.65 n. 1301 regolamento di esecuzione della l. 5/03/63 n. 292
- Legge 17.ott.67 n. 977 Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
- Legge 20.mar.68 n. 419 modificazioni alla legge 05/03/63 n. 292
- D.M. 22.mar.75 estensioni dell'obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavoratori
- D.P.R. 20.gen.76 n. 432 determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della l.17/10/67 n. 977
- D.P.R. 10.set.82 n. 962 attuazione delle direttive CEE n. 78/610 relativa alla protezione sanitariadei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero
- D.P.R. 24.mag.88 n. 215 attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il









ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

- D.P.R. 24.mag.88 n. 216 attuazione della direttiva CEE n. 85/467
- D.Lg. 15.ago.91 n. 277 attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE n. 82/605/CEE n. 83/447/CEE n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE
- D.Lg 25.gen.92 n. 77 attuazione della direttiva 88/364/CEE
- Legge 27.mar.92 n. 257 norme relative alla cessione dell'impiego dell'amianto
- D.M. 6.sett.1994 normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6 comma e dell'art. 12 comma 2 della legge 27.mar.92 n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

b) Prevenzione infortuni

- D.P.R. 27.apr.55 n. 547 norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- D.P.R. 19.mar.56 n. 302 norme integrative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- D.P.R. 9.apr.59 n. 128 norme di pulizia delle miniere e delle cave
- Legge 1.mar.68 n. 186 disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, etc.
- Legge 6.dic.71 n. 1083 norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile
- Legge 18.ott.77 n. 791 attuazione della direttiva CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
- D.M. 2.apr.81 riconoscimento di efficacia ai sensi dell'art. 395 del D.P.R. 27/04/55 n. 547 di sistemi di sicurezza relativi ad elevatori trasferibili
- D.P.R. 8.giu.82 n. 524 attuazione della direttiva CEE n. 77/576 per ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro
- D.P.R. 21.lug.82 n. 673 attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione e contrassegno di funi metalliche catene e ganci
- Legge 2.mag.83 n. 178 Interpretazione autentica dell'art. 7 del D.P.R. 27/04/55 n. 547
- D.M. 10.ago.84 integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 di approvazione registro infortuni
- Legge 17.febbr.86 n. 39 modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80 n. 76
- Legge 5.mar.90 n. 46 norme per la sicurezza degli impianti
- D.M. 13.lug.90 n. 442 regolamento recante riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriali
- Legge 5.nov.90 n. 320 norme concernenti le mole abrasive
- D.M. 17.dic.90 n. 453 regolamento concernente la normativa relativa ai dispositivi di frenatura per idroestrattori
- D.P.R. 6.dic.91 n. 447 regolamento di attuazione l. 5/03/90 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti.
- D.M. 20.febb.92 approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte
- D.M. 22.apr.92 formulazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti
- D.M. 11.giu.92 approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-prof. delle imprese...
- D.M. 24.ago.92 modificazioni al D.M. 22/04/92
- D.M. 3.dic.92 n. 554 regolamento recante norme sulle modalità di collaudo...
- D.Lgs. 4.dic.92 n. 475 attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89
- D.P.R. 18.apr.94 n. 392 regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti
- D.Lgs. 81/2008
- Legge del 26.ott.95 n. 477 legge quadro sull'inquinamento acustico
- D.P.R. 7.gen.56 n. 164 norme prevenzione infortuni sul lavoro
- DPR 20.mar.56 n. 320 e n. 321 norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del









lavoro

- DPR 2.sett.68 riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza
- D.M. 4.mar.82 riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi...
- D.M. 10.mag.88 n. 451 deroghe alla normativa in vigore relativi a ponteggi
- Legge 19.mar.90 n. 55 nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa
- D.M. 22.mag.92 n. 466 regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici.
- Legge 11.feb.94 n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici
- D.M. 23.dic. 93 osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all'utilizzo di sostanze pericolose

c) Prevenzione incendi

- D.M. 22.dic.58 Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di agli artt. 329 e 331
- 26.mag.59 n. 689 determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco.
- Legge 26.lug.65 n. 966 disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
- D.M. 16.febb.82 Modificazioni del d.m. 27.sett.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi
- D.P.R. 26.lug.82 n. 577 -approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio
- D.M. 30.nov.83 termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi
- Legge 7.dic.84 n. 818 nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
- D.M. 8.mar.85 direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del nullaosta provvisorio
- D.M. 19.mar.90 norme per il rifornimento di carburante, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso

ART. 31 - DISPOSIZIONI FINALI

La Ditta Aggiudicataria si considera, all'atto dell'assunzione dell'appalto, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto notificherà alla Ditta tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate e da applicarsi

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono espressamente richiamate e da applicarsi tutte le vigenti disposizioni di legge che regolano la materia, ivi compreso il Protocollo di Legalità stipulato fra la Prefettura ed il Comune di Capaccio (Sa).

| Per | Accettazione - | - | L'affidataria |
|-----|----------------|---|---------------|
| | | | |

Capitolato Speciale di Appalto – pag. 25 di 25